



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa
Palaia - Piazza della Repubblica n° 56
P.I. 00373580505

INVIO PEC

Alla REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia M
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: trasmissione “modulo per la presentazione delle osservazioni relative ai progetti sottoposti a procedimenti in materia di VIA, di competenza regionale”.

Il Sottoscritto Marco Gherardini
in qualità di SINDACO del COMUNE DI PALAIA

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione al progetto sotto indicato:

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Progetto di “Impianto di ossidazione termica mediante tecnologia flameless con recupero di materia” in località Legoli, Comune di Peccioli (PI). Proponente: Novatosc S.r.l.

Testo dell’osservazione:

Quanto agli assetti societari.

Nel progetto presentato da Novatosc s.r.l. (punto 1. Premessa – Relazione generale) si dà atto che il socio Belvedere s.p.a. detiene l’85% del capitale sociale e che il

rimanente 15% appartiene invece alla (società a capitale interamente privata) OXOCO s.r.l. con sede in Bari.

Nella proposta viene anche precisato che Belvedere s.p.a. si obbliga a cedere, a prima richiesta ed al valore nominale di costituzione, il 34 % del capitale alla società Retiambiente s.p.a.

Come è noto, a seguito di contratto di servizio stipulato con ATO Toscana Costa, Retiambiente s.p.a. è divenuta affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente). Retiambiente è società per azioni a totale capitale pubblico secondo il modello c.d. "in house providing" ai fini del "controllo analogo" ed è la capogruppo delle società operative locali (SOL) anch'esse totalmente in house providing e sottoposte al controllo analogo dei Comuni che ne ricevono le prestazioni.

Dunque, è del tutto evidente che Retiambiente non potrà avere alcuna partecipazione in società commerciali, come del resto contemplato coerentemente nello Statuto (art. 3.4): "La società non può assumere o detenere partecipazioni in altre società, imprese o consorzi....".

E' altresì del tutto evidente che nessuna deliberazione comunale potrà essere assunta in contrasto con le norme di legge e con le disposizioni statutarie, pena la palese illegittimità

*** **

Quanto al carattere sperimentale della proposta.

Il progetto presentato da Novatosc s.r.l., come illustrato nella Relazione generale, prevede la realizzazione di un impianto di "ossidazione avanzata" di carattere sperimentale.

La collocazione della struttura nel polo impiantistico della Belvedere consentirebbe, secondo i proponenti, "importanti sinergie volte alla migliore interpretazione possibile della circolarità di settore" (punto 2. Relazione generale).

Sempre nella Relazione generale, si richiama la sperimentazione in atto presso l'impianto della società ITEA posto in Gioia del Colle, in provincia di Bari.

Ebbene, secondo quanto risulta, il provvedimento della Regione Puglia di proroga della fase di sperimentazione di detto impianto è stato recentemente sospeso con **Ordinanza cautelare del Tar Puglia, Sezioni Unite, n. 369/2023** pubblicata in data 08/09/2023.

Ma non solo: sempre per quanto risulta, la richiesta di un secondo impianto basato sulla stessa tecnologia e da realizzare nella zona industriale di Bari, è stata sospesa in sede di Conferenza dei Servizi della Regione Puglia del giorno 18 luglio 2023 anche in seguito al parere negativo del Comune di Bari; per questo secondo impianto, inoltre, la Regione Puglia ha negato ogni finanziamento pubblico.

Dunque, la fase sperimentale in corso nella Regione Puglia presenta esiti al momento caratterizzati da incertezza e comunque non positivi.

Questa situazione implica un'incertezza sui dati e sulle conseguenze ambientali messe in evidenza dal proponente. In base al **principio di precauzione** così come indicato dal Trattato costitutivo dell'Unione Europea all'art. 191 e esemplificato nella comunicazione della Commissione Europea

(Documento 52000DC0001 Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione /* COM/2000/0001 def. */):

“il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza.

*Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'**analisi del rischio** (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della **gestione del rischio** che corrisponde alla fase di presa di decisione.*

La Commissione sottolinea che il principio di precauzione può essere invocato solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria.

*Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce **tre condizioni**, ossia:*

- l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi;*
- la valutazione dei dati scientifici disponibili;*
- l'ampiezza dell'incertezza scientifica.”*

Sempre nella medesima comunicazione si evidenzia che partendo dal principio sopra esposto:

“ [...] si può pretendere che sia il produttore, il fabbricante o l'importatore a dimostrare l'assenza di pericolo. Questa possibilità deve essere esaminata caso per caso; non può essere estesa a livello generale all'insieme dei prodotti e dei processi messi sul mercato.”

Secondo il parere di questa Amministrazione l'impianto oggetto del presente atto autorizzativo non presenta una maturità sperimentale ed inoltre la letteratura e il dibattito scientifico al momento non risultano univoci visti i pochi dati a disposizione mentre le conseguenze sarebbero ambientalmente e socialmente impattanti in modo grave sull'intero territorio. Tale da consentire la costruzione in una zona già sottoposta a forti pressioni ambientali soprattutto considerando che l'eventuale costruzione condizionerebbe aspetti ambientali e sociali in modo definitivo.

La proposta di Novatosc fa inoltre riferimento al Piano regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica; peraltro, omette di considerare che detto Piano è ancora, appunto, nella fase di adozione e non è stato approvato.

Ed a questo proposito, appare invece logico ritenere che i nuovi impianti - soprattutto se di carattere sperimentale come quello proposto da Novatosc, - debbano essere valutati solo dopo che il PRB sia approvato e dunque vigente e non precederlo e condizionarlo.

*** **

Quanto al rapporto con la discarica di Legoli.

Contestualmente alla proposta del progetto Novatosc, risulta essere all'esame della Conferenza dei servizi una nuova richiesta di ampliamento della discarica di Legoli, già bocciata agli esiti della fase precedente conclusa con la delibera della Giunta della Regione Toscana n. 494 del 08/05/2023.

Prescindendo in questa sede da ogni considerazione nel merito della richiesta di ampliamento di Legoli, sembra del tutto evidente che - trattandosi della stessa area -, ai fini della valutazione dell'impatto ambientale in tutti i suoi profili, l'esame delle due proposte non possa avvenire in maniera separata ma debba essere sottoposta a valutazione congiunta.

Viste le osservazioni qui evidenziate il Comune di Palaia esprime un parere negativo sul presente progetto e richiede opportuni approfondimenti in un'ottica di difesa dell'interesse pubblico generale e della popolazione che ha l'onore di amministrare.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, e dell'art.19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/via>

Elenco Allegati:

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Allegato 3 – Ordinanza TAR Puglia 8 settembre 2023, n. 369

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/via>

Luogo e data: Palaia 22/09/2023


L'Osservante

IL SINDACO

Gherardini Marco/ ArubaPec s.p.a.

Publicato il 08/09/2023

N. 00369/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00825/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 825 del 2023, proposto da

Gruppo di Intervento Giuridico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Colapinto e Filippo Colapinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Carlo Colapinto, in Bari, via Andrea Da Bari, 141;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Itea S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Città Metropolitana di Bari, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione del Dirigente Servizio VIA e VInCA del 15 novembre 2022, n. 388 “IDVIA 210 - Proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, giusta D.D. Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia n. 47 del 30.03.2017, avente oggetto “Estensione della sperimentazione - eseguita presso l’impianto autorizzato ex art. 211 del d.Lgs. 152/2006 con, ad ultimo, la D.D. del Servizio Ambiente della Provincia di Bari n. 1436 del 26.02.2014, sito in Gioia del Colle all’interno dello stabilimento “AC BoylersSpA” (già “Ansaldo Caldaie SpA”), Fg.31 p.lla 311, anche su partite di rifiuti pericolosi””. Proponente: ITEA S.p.a., sede legale in Via Conservatorio n.17 - 20122 Milano”, pubblicato in BURP n. 128 del 24 novembre 2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al già menzionato provvedimento, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Itea S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori l'avv. Carlo Colapinto, per la parte ricorrente, l'avv. Tiziana Teresa Colelli, per la Regione Puglia, e l'avv. Marianna Lopopolo, su delega orale dell'avv. Francesco Paolo Bello, per la controinteressata Itea S.p.A.;

Ritenuto che, nella oggettiva complessità del caso di specie, le esigenze cautelari manifestate dal ricorrente siano tutelabili interinalmente, da un lato, mantenendo la “*re adhuc integra*” e, dall’altro, disponendo la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione Unica, accoglie l'istanza cautelare e fissa l'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 per la discussione in sede di merito della presente causa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'**intervento** dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente FF

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore

Lorenzo Ieva, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda

IL SEGRETARIO

